

Scheda per la stampa

“LA CONTINUITÀ DEGLI AFFETTI NELL’AFFIDO FAMILIARE”

Documento di studio e di proposta

La pubblicazione è il frutto dell’attività di analisi e studio condotta dal gruppo di lavoro costituito nel dicembre 2016 nell’ambito della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni con l’obiettivo di approfondire il tema della continuità degli affetti nell’affido familiare.

Dopo una prima parte dedicata ad approfondire le novità introdotte dalla legge 173 del 2015, il volume fa il punto sullo stato di applicazione della legge - a poco più di un anno dalla sua entrata in vigore - attraverso l’analisi delle informazioni richieste ai 29 tribunali per i minorenni presenti nel territorio italiano.

Ampio spazio viene dato, poi, alle testimonianze delle famiglie affidatarie, raccolte con il metodo dell’intervista e finalizzate a esplorare non soltanto il tema del mantenimento delle relazioni affettive, ma anche le modalità di applicazione delle procedure da parte dei tribunali seguite dai servizi sociali.

Concludono il lavoro le raccomandazioni che l’Autorità garante rivolge a servizi sociali, al Consiglio nazionale ordini assistenti sociali (Cnoas), all’Anci, alle autorità giudiziarie e al Ministero della giustizia.

LA LEGGE 173 DEL 2015: IL DIRITTO DI BAMBINI E RAGAZZI ALLA CONTINUITÀ AFFETTIVA

I cambiamenti che hanno interessato le relazioni familiari negli ultimi dieci anni e i nuovi modelli che di recente si sono affiancati alla famiglia tradizionale non sono passati inosservati al legislatore che, consapevole dell'importanza che riveste la sfera degli affetti e delle relazioni, è intervenuto per tutelare la continuità dei legami affettivi che si creano tra il minore in affidamento e la famiglia affidataria.

La legge 173 del 2015 intende proprio riconoscere e valorizzare “la continuità degli affetti” nelle possibili situazioni in cui può evolvere l'affido familiare.

Da un lato prevede la possibilità per la famiglia affidataria di adottare il minore in affidamento, se dichiarato adottabile e qualora ne ricorrano i presupposti di legge. Dall'altro, tutela la continuità delle relazioni affettive che si sono consolidate nei casi in cui venga disposto un nuovo e diverso collocamento del minore (adozione da parte di un'altra coppia o rientro in famiglia) e ciò risponda al suo superiore interesse.

Quello che per la prima volta viene riconosciuto, in sostanza, la tutela alla continuità delle relazioni affettive dei bambini e ragazzi in affidamento nei confronti della famiglia affidataria.

Le garanzie a favore dei minorenni “fuori famiglia”

In estrema sintesi, la legge riconosce tre garanzie sostanziali e tre garanzie processuali a tutela della continuità affettiva.

Le garanzie sostanziali:

1. possibilità per gli affidatari di adottare il minore che durante un prolungato periodo di affidamento sia dichiarato adottabile, qualora posseggano i requisiti previsti dalla legge;
2. mantenimento “delle positive relazioni socio-affettive” che si sono consolidate durante l'affidamento quando il minore fa ritorno nella famiglia d'origine oppure viene dato in affidamento a un'altra famiglia o ancora viene adottato da un'altra famiglia;
3. riconoscimento della possibilità di adozione in casi particolari da parte degli affidatari se hanno maturato un prolungato periodo di affidamento e qualora il minore rimanga orfano di entrambi i genitori durante l'affidamento.

Le garanzie processuali:

1. previsione che nei procedimenti successivi alla cessazione dell'affido il giudice tenga conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali;
2. ascolto del minore che ha compiuto i 12 anni – o di età inferiore se capace di discernimento – nei procedimenti successivi alla cessazione dell'affido;
3. convocazione dell'affidatario o dell'eventuale “famiglia collocataria” nei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità che riguardino il minore in affidamento.

CONTINUITÀ DEGLI AFFETTI DI BAMBINI E RAGAZZI IN AFFIDAMENTO: IL PUNTO SULLA LEGGE

I dati dei tribunali per i minorenni

Al fine di effettuare un primo monitoraggio sullo stato di attuazione della legge ai 29 tribunali per i minorenni che si trovano sul territorio italiano è stato distribuito un questionario che consentisse di acquisire informazioni sulle prassi e gli orientamenti che si sono affermati rispetto alla scelta della famiglia adottiva nei casi relativi a minorenni provenienti da una precedente esperienza di affidamento familiare¹. Dalle risposte pervenute si evidenzia che il 40% proviene dai tribunali del sud.

Più in generale, i dati raccolti consentono di ragionare sulle criticità e sui punti di forza che in futuro potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti e sollecitano alcune riflessioni sia rispetto alle caratteristiche delle famiglie affidatarie che sono poi diventate adottive, sia rispetto al profilo dei bambini e dei ragazzi che sono stati adottati.

L'identikit delle famiglie affidatarie

Si tratta, per lo più, di famiglie senza figli, che avevano già formalizzato la propria disponibilità ad adottare prima ancora del collocamento in affido dei minorenni. Al contrario, quando la famiglia adottiva non è quella affidataria, quest'ultima, nella maggior parte dei casi, ha già figli. Per quanto riguarda poi la durata dell'affidamento, dalla rilevazione si evidenzia che i collocamenti in affido si protraggono per un tempo che, se pur non quantificato in anni, risulta comunque significativo.

Bambini e ragazzi in affido: chi sono

Dall'analisi dei dati forniti dai tribunali per i minorenni emerge l'attenzione, nei provvedimenti che dispongono il collocamento in affido, a non separare fratelli e sorelle. Quanto poi al profilo dei minorenni interessati, si tratta spesso di bambini italiani, o comunque nati in Italia, con una età che in genere oscilla tra i due e i cinque anni. In due realtà territoriali particolari (Cagliari e Trieste) sono segnalati ragazzi di età superiore agli 11 anni e anche ai 15 anni. Quando l'adozione avviene da parte di famiglia diversa da quella affidataria, invece, i bambini tendono a essere più piccoli (due - quattro anni). Rispetto, infine, al tempo trascorso dall'avvio dell'affido alla sentenza di adottabilità, si stima che possa durare approssimativamente tra i due e i quattro anni.

¹ In particolare, le informazioni hanno riguardato:

- le caratteristiche dei casi in cui il minore in affido è stato dichiarato adottabile e adottato dalla famiglia affidataria;
- le caratteristiche dei casi in cui il minore in affido è stato dichiarato adottabile ed è stato adottato da famiglia diversa da quella affidataria;
- le modalità di gestione del rientro del minore nella famiglia di origine;
- le possibili indicazioni sul mantenimento dei rapporti con la ex-famiglia affidataria;
- la prassi prevalente rispetto all'ascolto della famiglia affidataria e del minore durante il procedimento di adottabilità.

Il rientro nella famiglia di origine

Sono 16 i tribunali che hanno fornito informazioni sulle modalità di gestione del rientro del minore nella famiglia di origine e sono 19 quelli che hanno risposto alle domande del questionario relative alla prassi applicata durante il procedimento di adottabilità.

In particolare, rispetto al primo punto 9 tribunali su 16 affermano che quando viene disposto il rientro nella famiglia di origine del minore che si trovava in affido, vengono date indicazioni sul mantenimento dei rapporti con la ex-famiglia affidataria.

Riguardo, invece, al procedimento di adottabilità l'indagine permette di osservare che, in genere, tutte le figure che hanno un ruolo nel procedimento tendono a essere coinvolte nell'ascolto della famiglia affidataria e del bambino.

Dall'analisi delle risposte fornite dai tribunali, inoltre, si evidenzia anche la prevalenza di scelte che mirano a proteggere il soggetto minore attraverso meccanismi di tutela diretta o mediata: per esempio, la famiglia affidataria è messa in condizione di riferire ciò che ha osservato rispetto al bambino.

Le testimonianze delle famiglie

Attraverso il metodo dell'intervista sono state acquisite le testimonianze da parte di una serie di famiglie che si sono trovate ad accogliere bambini in affido in concomitanza con l'approvazione della legge. Nonostante il poco tempo trascorso dall'entrata in vigore della legge rispetto al momento in cui sono state realizzate le interviste e la conseguente assenza di un campione di esperienze significative si è pensato che potesse essere comunque rilevante sentire la voce di chi ha vissuto queste esperienze e che può portare la testimonianza dell'importanza di garantire la continuità degli affetti.

Occorre precisare che l'indagine è stata condotta su esperienze di affido verificatesi o prima o subito dopo l'emanazione della legge n. 173 del 2015, in un clima culturale e operativo che privilegiava la separazione e il "voltare pagina" piuttosto che la salvaguardia dei legami.

Uno degli obiettivi delle interviste è stato quello di verificare quali fossero in concreto le procedure utilizzate e le prassi relative all'elaborazione dei progetti per i bambini. Più in generale, l'intenzione era quella di toccare con mano l'esperienza di chi ha vissuto queste situazioni per comprendere appieno l'importanza dei principi sanciti dalla legge.

Complessivamente, le testimonianze raccolte hanno consentito di tracciare una fotografia che abbraccia diverse regioni e mette in rilievo eventuali differenze nelle prassi. Hanno permesso inoltre di raccogliere elementi relativi all'età dei bambini nel momento del collocamento e ai tempi di permanenza in affido.

Le interviste, pur se effettuate su un campione non rappresentativo della generalità delle esperienze di affido realizzate in Italia, costituiscono comunque uno spaccato interessante che consente di tracciare alcune riflessioni utili sul complesso tema del rapporto tra affido familiare e adozione e sulla continuità affettiva.

Quella che ne emerge è una realtà con luci e ombre: interventi rigorosi e buone prassi accanto a progetti meno definiti.

Coerenza e la chiarezza dei progetti

Rispetto alla coerenza e alla chiarezza con cui vengono formulati e realizzati i progetti di intervento in favore dei minorenni e delle loro famiglie, dalle interviste emerge che le prassi in atto nei diversi contesti per rispondere al bisogno di accoglienza dei minorenni allontanati dalla famiglia e che si trovano in una situazione ancora non pienamente definita sono piuttosto diverse. In alcuni casi, in particolare, si è rilevata una progettualità carente, come nel caso del progetto di affido avviato senza che ne fossero definiti tempi ed esiti attesi.

In proposito il documento elaborato dal gruppo di lavoro sottolinea quanto sia importante costruire un progetto che preveda una chiara identificazione di obiettivi, interventi e tempi di realizzazione: solo una progettazione attenta e pensata, infatti, può dare sufficienti garanzie di rispondere all'interesse del minorenne.

Abbinamento famiglia affidataria - minorenne

Una parte rilevante del progetto di intervento attiene all'abbinamento tra famiglia affidataria e minorenne. In proposito, le testimonianze raccolte raccontano di casi in cui dopo aver avviato un certo tipo di percorso si è poi proceduto in una maniera differente.

Ne sono esempi il caso della famiglia coinvolta in un'accoglienza "ponte" a cui è stata successivamente chiesta la disponibilità a diventare adottiva e quello della famiglia il cui affido, iniziato come temporaneo è diventato, dopo pochi mesi, *sine die*.

Su questo aspetto il documento sottolinea che "l'affido e l'affido *sine die* sono due condizioni esistenziali significativamente differenti, basate su motivazioni molto diverse tra loro. Pensare che un nucleo familiare possa facilmente transitare dall'uno all'altro può essere illusorio e determinare il successivo insorgere di problematiche". Pertanto, risulta necessario avere cura nel gestire eventuali cambiamenti di progetto, senza dare necessariamente per scontata la volontà della famiglia a rivedere la propria disponibilità.

Fattore tempo

Una variabile molto importante che emerge dalle interviste è quella relativa al tempo necessario per arrivare a una decisione definitiva sul futuro del minorenne: in molti casi i tempi di decisione risultano infatti intollerabilmente lunghi e non rispettosi dei bisogni dei bambini. Questo, da un lato tiene minorenni e adulti in uno stato di incertezza e precarietà, dall'altro rende ancora più gravose le conseguenze di interventi portati avanti senza una progettazione chiara e definita.

Sostegno durante l'accoglienza e nelle fasi di passaggio

Altro aspetto rilevante è rappresentato dall'importanza che riveste il sostegno assicurato alla famiglia affidataria e al minorenne durante l'accoglienza. Rispetto a questo specifico punto, dalle testimonianze raccolte emerge che se in alcuni casi la presenza dei servizi socio-sanitari è stata attenta, puntuale ed efficace, in altri casi meno.

Nel documento si mette in evidenza come “purtroppo non esistono criteri condivisi sui tempi ed i modi opportuni per favorire il passaggio da una famiglia all'altra ed è ancora diffusa l'idea che un passaggio rapido a cui segue una netta limitazione o interruzione dei rapporti sia la procedura migliore per favorire l'inserimento del minore nel nuovo contesto”.

Viene sottolineata inoltre “la scarsa attenzione a informare, preparare e sostenere i bambini a comprendere la situazione di transizione in cui si trovano”.

Continuità affettiva

In diversi casi né il tribunale, né i servizi si sono preoccupati di dare indicazioni sulle modalità più appropriate per gestire la relazione tra la famiglia affidataria e i nuovi referenti del minore, in questo modo lasciando alla discrezionalità dei nuovi referenti la definizione di tempi e modalità di incontro.

Ascolto degli affidatari

Esperienze diverse emergono anche rispetto all'ascolto degli affidatari e al peso che viene attribuito al loro punto di vista. Se infatti in alcuni casi il rapporto con il tribunale è risultato proficuo (gli affidatari si sono sentiti accolti e hanno percepito un interesse autentico per i loro pensieri e le loro emozioni), in altre situazioni l'ascolto non c'è stato o è stato delegato dal tribunale ai servizi.

Decantazione affettiva

Nel documento elaborato dal gruppo di lavoro si sottolinea come collocare il minore in struttura per un periodo di “decantazione affettiva” sia “da contrastare perché priva di motivazioni scientificamente fondate e dannosa per il minore”: vivere in un contesto meno ricco di relazioni affettivamente privilegiate, priva il minore di “un nutrimento emotivo di cui ha assolutamente bisogno”.

Rapporto tra minore e famiglia di origine negli affidi che diventano adozione

Un'ultima variabile emersa da una delle interviste è quella relativa alla prossimità geografica tra la famiglia di origine e la famiglia affidataria. Solitamente, negli affidi familiari i due nuclei si conoscono, sono a conoscenza dei rispettivi recapiti e risiedono spesso non lontano l'uno dall'altro. Questo fatto assume specifica rilevanza nel momento in cui il bambino viene adottato dalla famiglia affidataria perché sarà di fatto inevitabile – e utile, in assenza di specifiche controindicazioni – che le relazioni tra il minore e la famiglia di origine siano mantenute. Soprattutto in questi casi è auspicabile che intervengano indicazioni dei tribunali su come gestire le eventuali relazioni.